

Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive

pagina 2

Condizioni d'assicurazione dell'assicurazione All Mobile per le carte Charge e le carte di credito di Swisscard AECS GmbH

da pagina 3

Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive

La seguente informativa per i clienti offre una panoramica dell'identità degli assicuratori e dei contenuti essenziali del contratto d'assicurazione (art. 3 cpv. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione [nel prosieguo: «LCA»]). I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate o aventi diritto si evincono dalle Condizioni d'assicurazione, da eventuali moduli di adesione o attestati d'assicurazione e dalle disposizioni legali vigenti (LCA).

1. Contraenti

Swisscard AECS GmbH, quale emittente (nel prosieguo: «emittente») di carte Charge e di credito (nel prosieguo: «carta/e») ha stipulato con l'assicuratore menzionato qui di seguito un contratto collettivo di assicurazione di cui i titolari di carte possono avvalersi mediante adesione opzionale al contratto collettivo di assicurazione stesso. In base a tale adesione al contratto collettivo di assicurazione viene concesso alle persone aventi diritto (v. cifra 2) nei confronti dell'assicuratore, ma non dell'emittente, il diritto a determinate prestazioni (v. cifra 3).

L'assicuratore, e quindi il soggetto che assume il rischio delle coperture descritte qui di seguito, è:

Allianz Global Assistance

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede nella Hertistrasse 2 in 8304 Wallisellen (nel prosieguo: «AGA» oppure «l'assicuratore»).

Nel quadro della fornitura delle proprie prestazioni l'assicuratore ha facoltà di delegare determinati compiti a terzi fornitori di servizi.

2. Persone aventi diritto

Le persone aventi diritto si evincono dalla definizione di cui alla pagina 3 delle Condizioni d'assicurazione.

3. Rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa e delle prestazioni di assistenza

I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa (incl. esclusioni dalla copertura assicurativa), nonché le singole prestazioni assicurative si evincono dalle Condizioni d'assicurazione, in particolare dalla panoramica delle prestazioni assicurative (pagina 4 ss.).

4. Come si calcola il premio?

Nell'ambito della procedura d'adesione al contratto d'assicurazione collettiva, il premio viene espressamente comunicato.

5. Quali sono i doveri e gli obblighi delle persone aventi diritto?

I doveri e gli obblighi sono esposti dettagliatamente nelle Condizioni d'assicurazione e nella LCA.

Rientra, per esempio, fra i doveri fondamentali delle persone aventi diritto in caso di sinistro quanto segue:

- Il sinistro deve essere comunicato immediatamente all'assicuratore.
- Su richiesta dell'assicuratore occorre fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all'accertamento dell'obbligo di erogare prestazioni (obbligo di collaborazione).
- Occorre adottare tutte le misure ragionevoli atte a ridurre il danno (obbligo di riduzione del danno).

6. Durata della copertura assicurativa

Di regola la copertura assicurativa sussiste finché vi è un rapporto contrattuale vigente relativo alla carta ed è stato sottoscritto il contratto collettivo di assicurazione. Disposizioni particolari concernenti la disdetta della copertura assicurativa si evincono dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA, pagina 5).

7. Modifica dell'estensione della copertura / delle Condizioni d'assicurazione

L'assicuratore e l'emittente possono adeguare le Condizioni d'assicurazione (ivi comprese le somme assicurate) conformemente alle disposizioni contenute nelle CGA (si veda al riguardo la cifra III. 8).

8. Informativa sul trattamento dei dati personali

L'assicuratore elabora i dati ricavati dai documenti contrattuali o dall'esecuzione del contratto e li utilizza in particolare per determinare il premio, per l'accertamento del rischio, per la liquidazione dei casi assicurati, per analisi statistiche e per scopi di marketing. I dati vengono rilevati, trattati, conservati e cancellati personalmente oppure fisicamente o elettronicamente, secondo le prescrizioni di legge. L'assicuratore può scambiare e trasmettere dati da elaborare, nella misura necessaria, con terzi direttamente coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare con l'emittente, coassicuratori e riassicuratori, fornitori di servizi, nonché società nazionali ed estere dell'assicuratore. Inoltre, l'assicuratore può chiedere a pubblici uffici e altri terzi informazioni utili, segnatamente sull'andamento del danno. La persona avente diritto ha la facoltà di chiedere all'assicuratore le informazioni previste per legge riguardo al trattamento dei dati concernenti la persona avente diritto.

Condizioni generali d'assicurazione dell'assicurazione All Mobile per le carte Charge e le carte di credito di Swisscard AECS GmbH

I. Struttura delle Condizioni / Preambolo / Definizioni

A. Struttura delle Condizioni

Le Condizioni d'assicurazione sono strutturate come segue:

- I. Struttura delle Condizioni/Preambolo/Definizioni
- II. Panoramica delle prestazioni assicurative
- III. Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
- IV. Condizioni particolari d'assicurazione (CPA)
- V. Tabella sinistri

La panoramica delle prestazioni assicurative definisce in modo esaustivo le prestazioni assicurate in caso di sinistro, a complemento sia delle Condizioni generali sia delle Condizioni particolari d'assicurazione.

Le Condizioni generali d'assicurazione trovano applicazione nel caso in cui le Condizioni particolari d'assicurazione non prevedano altre regole. Tuttavia, in caso di contraddizioni vale quanto stabilito dalle Condizioni particolari d'assicurazione.

Infine, la tabella sinistri elenca i giustificativi da inoltrare quando si verifica un sinistro. In caso di contraddizioni, è poizore rispetto alle Condizioni generali e particolari d'assicurazione.

B. Preambolo

Swisscard AECS GmbH ha stipulato con l'assicuratore un contratto collettivo di assicurazione che, in caso di adesione al contratto collettivo di assicurazione, garantisce, ai titolari delle carte e alle altre persone aventi diritto, il diritto a determinate prestazioni, che può essere rivendicato nei confronti dell'**assicuratore, ma non di Swisscard AECS GmbH né di terzi da essa incaricati della gestione del rapporto contrattuale.**

Se del caso, il titolare della carta principale è tenuto a informare le altre persone aventi diritto sui punti sostanziali della copertura assicurativa e sugli obblighi in caso di sinistro, come pure sul fatto che le presenti Condizioni d'assicurazione possono essere chieste in qualsiasi momento alla società Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen, oppure consultate sul sito www.swisscard.ch

Dopo aver preso conoscenza del diritto alla prestazione assicurata, ogni sinistro deve essere notificato subito e direttamente all'assicuratore, in caso contrario le prestazioni dovute potrebbero subire riduzioni.

C. Definizioni

Nell'interesse della leggibilità si è rinunciato all'uso della doppia forma maschile/femminile.

Definizione dei termini menzionati nelle presenti Condizioni d'assicurazione:

Apparecchi assicurati

Dispositivi mobili, tablet, notebook e lettori multimediali portatili.

Assicuratore

Per tutte le prestazioni assicurative:

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera).

Carta

Carta Charge e/o carta di credito emessa dall'emittente.

CGA

Condizioni generali d'assicurazione valide per tutte le prestazioni assicurative (sezione III).

CPA

Condizioni particolari d'assicurazione valide per alcune prestazioni assicurative (sezione IV).

Danno economico totale

Sussiste non appena i costi della riparazione superano il valore attuale.

Dispositivi mobili

Telefono cellulare / smartphone.

Emittente

Swisscard AECS GmbH, in veste di società emittente di carte, come pure terzi da essa incaricati per la gestione della relazione con carte.

Lettore multimediale portatile

Lettore multimediale digitale portatile come p. es. iPod, lettori MP3.

Notebook

Personal computer (laptop) portatile con elementi ribaltabili.

Persone aventi diritto

Il titolare della carta e le persone conviventi nella medesima economia domestica.

Sinistro

Ogni evento che causa un danno rientrante nell'ambito di applicazione dell'assicurazione.

Somma assicurata

Ammontare massimo della prestazione finanziaria o dell'indennizzo conformemente alla panoramica delle prestazioni assicurative.

Tablet

Computer piatto portatile in versione particolarmente leggera con schermo tattile e senza tastiera meccanica estraibile.

Titolare della carta

Il titolare di una carta.

Titolare della carta principale

La persona che ha richiesto una carta principale all'emittente e che, a proprie spese e su propria responsabilità, può richiedere l'emissione di carte supplementari.

Titolare di una carta supplementare

Persona alla quale l'emittente ha rilasciato una carta supplementare su richiesta del titolare della carta principale.

II. Panoramica delle prestazioni assicurate

L'assicurazione All Mobile viene offerta nelle varianti Classic, Premium ed Exclusive. La variante scelta e le relative componenti delle prestazioni (A-D) figurano nella conferma dell'assicurazione.

| Prestazioni assicurative Per notebook, telefoni cellulari/smartphone, tablet e dispositivi multimediali portatili | Somme assicurate Somme di prestazioni massime in CHF per sinistro | | |
|--|--|---------|-----------|
| | Classic | Premium | Exclusive |
| A. Danneggiamento/distruzione Protezione dei dispositivi assicurati dai danni accidentali durante due anni dall'acquisto a nuovo, limitata a due eventi assicurati per anno civile | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| B. Furto Protezione dei dispositivi assicurati dal furto durante cinque anni dall'acquisto a nuovo | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| C. Protezione sinistro per abuso chiamate in seguito a furto Protezione dall'uso fraudolento dei servizi di telefonia mobile in seguito a furto | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| D. Estensione della garanzia Estensione di un anno della garanzia del produttore per i dispositivi assicurati | 1 000 | 2 000 | 3 000 |

Assicuratore



AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi)
Succursale di Wallisellen (Svizzera)
Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen
Tel. +41 44 283 32 22, Fax +41 44 283 33 83
info@allianz-assistance.ch, www.allianz-assistance.ch

III. Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

1. Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

- 1.1 La copertura assicurativa ha inizio il giorno concordato dal titolare della carta con l'emittente in fase di adesione al contratto collettivo di assicurazione. L'adesione al contratto collettivo di assicurazione ha durata annuale a contare dalla data specificata nella conferma di assicurazione. Una volta concluso questo anno, l'adesione viene prorogata tacitamente volta per volta per un ulteriore mese, a meno che il titolare della carta o l'emittente non presentino una disdetta scritta con un preavviso di 30 giorni con effetto a fine mese.
- 1.2 La copertura assicurativa termina, in qualsiasi caso, con la fine del rapporto contrattuale legato alla carta, ai sensi delle Condizioni generali dell'emittente, o con la cessazione dell'adesione al contratto collettivo di assicurazione.
- 1.3 Non sussiste alcuna copertura per eventi e danni che si verificano nell'arco dei primi 30 giorni a decorrere dall'adesione al contratto collettivo di assicurazione (periodo di attesa).

2. In quali casi non esiste alcuna copertura assicurativa o sussiste soltanto una copertura limitata?

2.1 Pretese simili

Se alla persona avente diritto spettano le prestazioni di un altro contratto d'assicurazione (assicurazione privata o sociale, facoltativa od obbligatoria), la copertura dell'assicuratore si limita alla parte delle prestazioni assicurate che superano quelle dell'altro contratto d'assicurazione. Complessivamente i costi sono riscattati solo una volta.

2.2 Prestazioni di terzi

Se l'assicuratore ha fornito prestazioni per un danno assicurato altrove, tali prestazioni vanno considerate un anticipo. Il rimborso dell'anticipo avviene mediante cessione all'assicuratore dei diritti della persona avente diritto nei confronti dell'altro assicuratore obbligato alle prestazioni. La cessione avviene in sostituzione del pagamento e ha effetto liberatorio per la persona avente diritto.

3. Cosa bisogna fare quando si verifica un evento assicurato o in caso di sinistro? (Obblighi)

Senza la collaborazione della persona avente diritto, l'assicuratore non può procedere agli accertamenti delle prestazioni e quindi non può nemmeno fornirle.

La persona avente diritto ha gli obblighi seguenti:

- 3.1 prendere tutte le misure possibili per evitare un sinistro o diminuirne la portata;
- 3.2 telefonare immediatamente in caso di sinistro all'assicuratore al numero 044 283 38 32 e informarlo in modo completo e veritiero, indicando tutti i dettagli, di una circostanza, che potrebbe comportare per l'assicuratore l'obbligo di fornire prestazioni;
- 3.3 denunciare entro 3 giorni alle autorità di polizia competenti qualsiasi danno conseguente a furto o atti punibili e farsi consegnare un attestato che certifichi tale denuncia;
- 3.4 inviare all'assicuratore la documentazione menzionata nella tabella sinistri (sezione V) o provvedere a che tale documentazione sia resa disponibile;
- 3.5 autorizzare l'assicuratore a effettuare qualsiasi indagine ragionevole per identificare la causa del sinistro e l'ammontare della prestazione dovuta;
- 3.6 attenersi alle istruzioni dell'assicuratore;
- 3.7 se necessario, autorizzare terzi (p. es. altri assicuratori, fornitori di prestazioni e autorità) a comunicare le informazioni occorrenti;
- 3.8 informare l'assicuratore dell'esistenza di altre assicurazioni applicabili al sinistro, nonché delle pretese avanzate per tali assicurazioni e delle relative indennità ricevute, come pure dell'obbligo di risarcimento da parte di altri terzi;
- 3.9 adottare tutti i provvedimenti necessari e proporzionati per ritrovare una cosa perduta o rubata, come pure per identificare e perseguire giudizialmente il/i colpevole/i;
- 3.10 tenere a disposizione dell'assicuratore gli apparecchi assicurati danneggiati fino alla liquidazione definitiva del sinistro e spedirli a sua richiesta a proprie spese per una perizia;
- 3.11 trasferire la proprietà all'assicuratore dopo l'erogazione erogata in caso di danno totale dell'apparecchio danneggiato;

- 3.12 informarsi in merito alle disposizioni di esercizio e manutenzione consultando le rispettive istruzioni e osservarle.

4. Quali conseguenze comporta l'inosservanza di tali obblighi?

Se in caso di sinistro viola un obbligo a cui deve ottemperare, la persona avente diritto perde il diritto alla prestazione assicurata, ossia l'assicuratore ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni, a meno che la persona assicurata non dimostri di non avere violato l'obbligo intenzionalmente né per grave negligenza.

In caso di violazione intenzionale o per negligenza grave, la persona avente diritto mantiene però il diritto alla prestazione se la violazione non ha influito sulla constatazione del sinistro né sul calcolo della prestazione.

5. Quando cadono in prescrizione i diritti derivanti dal contratto?

Per i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione vale il termine di prescrizione legale di due anni. Il termine inizia a decorrere con il verificarsi dell'evento assicurato.

6. Qual è il foro competente?

- 6.1 Fori competenti per le azioni della persona avente diritto, in caso di controversie derivanti dalle presenti Condizioni d'assicurazione, sono, a scelta:
 - la sede della succursale svizzera dell'assicuratore;
 - il domicilio svizzero o la sede, a norma del diritto civile, della persona avente diritto.
- 6.2 Foro competente per le azioni avviate dall'assicuratore è il domicilio, a norma del diritto civile, della persona avente diritto.
- 6.3 Restano in ogni caso riservate le disposizioni imperative per la competenza del foro.

7. Di cosa bisogna tener conto per le comunicazioni all'assicuratore? Che cosa occorre fare in caso di cambiamento di indirizzo?

- 7.1 Tutte le notifiche e le dichiarazioni destinate all'assicuratore devono essere trasmesse per iscritto (p. es. a mezzo lettera, fax, posta elettronica).
- 7.2 Vanno inviate all'indirizzo di contatto dell'assicuratore indicato a pagina 4.
- 7.3 Qualora il cambiamento di indirizzo non sia stato comunicato né all'assicuratore né all'emittente, l'invio di una lettera raccomandata all'ultimo indirizzo noto è sufficiente per una dichiarazione di volontà da comunicare alla persona avente diritto. Il contenuto della dichiarazione ha effetto nel momento in cui sarebbe regolarmente pervenuto al destinatario per via normale se non ci fosse stato cambiamento di indirizzo.

8. Cosa succede in caso di adeguamento delle Condizioni d'assicurazione?

L'assicuratore e l'emittente (in qualità di stipulante) possono concordare modifiche delle presenti Condizioni e delle somme d'assicurazione. Tali modifiche vengono comunicate al titolare della carta principale per iscritto almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore. Si considerano approvate dal medesimo se l'assicurazione non viene disdetta per un termine antecedente l'entrata in vigore della modifica (come data di disdetta si considera la data in cui la disdetta perviene all'emittente).

9. Qual è il diritto applicabile?

Per il presente contratto vale il diritto svizzero.

Restano riservate le disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), sempre che le sue disposizioni non imperative non siano state modificate nelle presenti CGA.

10. Ombudsman delle assicurazioni private e della Suva

L'Ombudsman delle assicurazioni private e della Suva è a disposizione degli assicurati come ufficio di conciliazione neutrale. La competenza dell'Ombudsman si limita alla consulenza e alla mediazione e quindi non può decidere vertenze legali. Egli non può risolvere le controversie giuridiche, un compito che resta di competenza dei tribunali ordinari.

Indirizzo di contatto nella Svizzera tedesca (sede principale):

Casella postale 2646, CH-8022 Zurigo
Tel.: +41 44 211 30 90, Fax: +41 44 212 52 20
E-mail: help@versicherungsombudsman.ch

Succursale Svizzera romanda:

Chemin Des Trois-Rois 2
Casella postale 5843
CH-1002 Lausanne
Tel.: +41 21 317 52 71, Fax: +41 21 317 52 70
E-mail: help@ombudsman-assurance.ch

Succursale Svizzera italiana:

Via G. Pocobelli 8, Casella postale
CH-6903 Lugano
Tel.: +41 91 967 17 83, Fax: +41 91 966 72 52
E-mail: help@ombudsman-assicurazione.ch

11. Come vengono trattati dall'assicuratore i dati personali?

L'assicuratore e l'emittente sono autorizzati a richiedere presso terzi coinvolti e a elaborare i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro. Allo stesso modo, per la gestione del contratto e la liquidazione del sinistro l'assicuratore è autorizzato a chiedere a tali terzi informazioni utili, nonché a prendere visione degli atti ufficiali.

L'assicuratore e l'emittente si impegnano a trattare in modo confidenziale le informazioni così ottenute. I dati sono custoditi in forma cartacea e/o elettronica.

Se necessario i dati sono inoltrati a terzi, vale a dire ad altri assicuratori, coassicuratori o riassicuratori coinvolti, come pure alle aziende che forniscono servizi, all'emittente e agli assicuratori in Svizzera e all'estero. I dati potranno essere comunicati anche ad altre terze persone responsabili e ai loro assicuratori di responsabilità civile in vista del riconoscimento di pretese di regresso.

L'assicuratore è autorizzato a comunicare a terzi (segnatamente alle autorità competenti, ai pubblici uffici e all'emittente) a cui è stata confermata la copertura assicurativa qualsiasi sospensione, modifica o cessazione dell'assicurazione come pure l'eventuale rifiuto di un caso di sinistro.

IV. Condizioni particolari di assicurazione (CPA)

1. Quali apparecchi sono assicurati?

1.1 Sono assicurati tutti i dispositivi mobili, tablet, notebook e lettori multi-mediali portatili di proprietà del titolare della carta o delle persone conviventi nella medesima economia domestica.

2. Quali rischi sono assicurati e quali prestazioni vengono erogate in caso di sinistro?

All'insorgere dei seguenti rischi vengono erogate le prestazioni specificate qui di seguito fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative:

2.1 Danneggiamento / distruzione

2.1.1 Che cosa è assicurato e quando?

La copertura assicurativa sussiste per gli apparecchi con meno di due anni di età se questi vengono danneggiati o distrutti interamente o parzialmente in seguito a un evento improvviso, imprevedibile o inusuale agente dall'esterno.

2.1.2 Quali prestazioni vengono fornite?

- L'assicuratore organizza la riparazione e si assume i costi della riparazione dell'apparecchio assicurato tenendo conto del suo valore di acquisto (prezzo originale comprensivo di tutte le imposte) o del «prezzo senza abbonamento» (dispositivi mobili / tablet con vincolo contrattuale del provider) nonché della franchigia dovuta e del limite della prestazione assicurativa per gli apparecchi con più di un anno di vita.
- Se una riparazione non è possibile o in presenza di un danno economico totale, l'assicuratore si assume le spese di sostituzione di un apparecchio nuovo dello stesso tipo e della stessa qualità (apparecchio sostitutivo). È considerato equivalente un apparecchio dello stesso tipo/modello il cui valore non supera il prezzo di acquisto o il «prezzo senza abbonamento» dell'apparecchio assicurato. Se non è disponibile alcun apparecchio sostitutivo l'assicuratore può adempiere il suo obbligo di fornire prestazioni attraverso il pagamento in contanti del rispettivo importo.
- La copertura assicurativa complessiva è limitata a due sinistri per anno civile. La franchigia per anno civile ammonta a:
 - CHF 60 per il 1° sinistro
 - CHF 100 per il 2° sinistro
- La prestazione assicurativa per apparecchi con più di 1 anno di vita è comunque limitata all'80% del valore di acquisto originario.
- Se l'assicuratore rifiuta l'erogazione di una prestazione, le eventuali spese per il rinvio desiderato dalla persona avente diritto di oggetti già spediti per la riparazione sono a carico di quest'ultima.

2.2 Furto

2.2.1 Che cosa è assicurato e quando?

La copertura assicurativa sussiste per gli apparecchi rubati.

2.2.2 Quali prestazioni vengono fornite?

L'assicuratore si assume i costi per riacquistare un apparecchio dello stesso tipo e della stessa qualità (apparecchio sostitutivo) tenendo conto dei limiti di risarcimento riportati sotto definiti in funzione dell'età dell'apparecchio. È considerato equivalente un apparecchio dello stesso tipo/modello il cui valore non supera il prezzo di acquisto o il «prezzo senza abbonamento» dell'apparecchio assicurato. Se non è disponibile alcun apparecchio sostitutivo l'assicuratore può adempiere il suo obbligo di fornire prestazioni attraverso il pagamento in contanti del rispettivo importo.

La prestazione assicurativa viene calcolata come segue:

- apparecchio con meno di un anno di vita: riacquisto al valore a nuovo
- apparecchio con più di uno ma meno di due anni di vita: 80% del valore di acquisto originario
- apparecchio con più di due ma meno di tre anni di vita: 60% del valore di acquisto originario
- apparecchio con più di tre ma meno di quattro anni di vita: 40% del valore di acquisto originario
- apparecchio con più di quattro ma meno di cinque anni di vita: 20% del valore di acquisto originario

2.3 Protezione sinistro per abuso chiamate in seguito a furto

2.3.1 Che cosa è assicurato e quando?

La copertura assicurativa sussiste per l'uso fraudolento di servizi di comunicazione mediante telefonia mobile in seguito a furto dell'apparecchio (trasmissione di conversazioni, SMS, MMS, trasferimento o trasmissione di dati, carico e download di dati, ecc.). La copertura sussiste per il periodo che intercorre fra il furto e la notifica al provider (blocco).

2.3.2 Quali prestazioni vengono fornite?

- L'assicuratore si assume le spese delle conversazioni e di trasmissione di dati fino a concorrenza dell'importo indicato nella panoramica delle prestazioni assicurate.
- L'obbligo dell'assicuratore di erogare prestazioni decade se dopo aver preso atto del furto il provider non viene informato entro 24 ore chiedendo il blocco della carta SIM corrispondente.
- Il furto deve essere denunciato entro 3 giorni alle autorità di polizia competenti e occorre farsi consegnare un attestato che certifichi tale denuncia.

2.4 Estensione della garanzia

2.4.1 Che cosa è assicurato e quando?

- La copertura assicurativa sussiste per danni ad apparecchi assicurati causati da lacune di materiale e/o fabbricazione.
- La copertura ha inizio dopo la scadenza della garanzia del produttore e dura un anno finché l'apparecchio non raggiunge l'età di tre anni.
- Riguardo all'assunzione di prestazioni trovano applicazione gli stessi criteri della garanzia del produttore.

2.4.2 Quali prestazioni vengono fornite?

- L'assicuratore organizza la riparazione e si assume i costi della riparazione dell'apparecchio assicurato.
- Se una riparazione non è possibile o in presenza di un danno economico totale, l'assicuratore si assume le spese di sostituzione di un apparecchio nuovo dello stesso tipo e della stessa qualità (apparecchio sostitutivo). È considerato equivalente un apparecchio dello stesso tipo/modello il cui valore non supera il prezzo di acquisto o il «prezzo senza abbonamento» dell'apparecchio assicurato.
- Se non è disponibile alcun apparecchio sostitutivo l'assicuratore può adempiere il suo obbligo di fornire prestazioni attraverso il pagamento in contanti del rispettivo importo.

3. Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i sinistri o eventi/apparecchi seguenti:

- 3.1 danni causati da programmazione, impostazione, manutenzione, revisione, modifica delle caratteristiche originarie o pulizia dell'apparecchio; danni attribuibili a utilizzo non corretto o ad altro uso diverso da quello previsto;
- 3.2 danni attribuibili a negligenza grave o intenzionale;
- 3.3 danni causati mediante o durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o un crimine o il tentativo intenzionale di perpetrare un delitto o un crimine;
- 3.4 danni che non pregiudicano il funzionamento dell'apparecchio (danni cosmetici come graffi, ammaccature, rigonfiamenti);
- 3.5 danni causati da fuoco, fulmini, esplosione o eventi naturali di forza maggiore (piene, inondazioni, tempeste, grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane o terremoti);
- 3.6 danni causati da energia nucleare, eventi bellici di qualsiasi tipo, guerre civili o disordini interni;
- 3.7 danni dovuti ad abbandono, dimenticanza, smarrimento o perdita di altro tipo;
- 3.8 danni causati dall'impossibilità di utilizzare l'apparecchio danneggiato, perdita di dati, danni che ne riducono il valore nonché danni conseguenti di qualsiasi tipo (è fatta salva la cifra IV. 2.3);
- 3.10 componenti del prodotto che devono essere sostituite regolarmente; vi rientrano p. es. pile e accumulatori;
- 3.11 danni causati ad accessori degli apparecchi (p. es. cuffie, cavo di ricarica, unità di entrata di qualsiasi tipo, apparecchio di salvataggio e ricarica);
- 3.12 costi per software, inclusi sistema operativo, perdita di dati, supporti dati esterni, installazioni successive, conversioni e upgrade;

- | | | | |
|------|--|------|---|
| 3.13 | danni a software e danni causati da software o virus (eccetto i costi per l'aggiornamento di software nell'ambito delle prestazioni di riparazione coperte di cui alla cifra IV. 2.2); | 3.17 | danni seriali che comportano il richiamo dell'articolo da parte del produttore; |
| 3.14 | usura e logorio naturali; | 3.18 | costi se non è riscontrabile alcun difetto all'apparecchio; |
| 3.15 | danni occorsi in seguito a furto dovuto al mancato rispetto dell'obbligo generale di diligenza da parte della persona avente diritto; | 3.19 | eventi e danni che si verificano nell'arco dei primi 30 giorni a decorrere dall'adesione al contratto collettivo di assicurazione (periodo di attesa) nonché eventi sopravvenuti all'inizio dell'assicurazione. |
| 3.16 | danni riparati di propria iniziativa dal cliente stesso o da terzi autorizzati da quest'ultimo; | | |

V. Tabella sinistri

In caso di sinistro, si ricorda di ottemperare agli obblighi menzionati alla cifra 3 delle CGA (sezione III).

Per poter esaminare il sinistro, l'assicuratore ha bisogno di diversi giustificativi concernenti il verificarsi del danno, il suo ammontare, ecc. Nella tabella seguente sono elencati i documenti da inoltrare all'assicuratore per ricevere al più presto la prestazione. Naturalmente occorre inoltrare solo i giustificativi per le prestazioni assicurative che la persona avente diritto intende richiedere. In caso di dubbio, si prega di domandare all'incaricato liquidazione sinistri quali siano i giustificativi necessari.

| Prestazione | Documenti necessari per ottenere la prestazione |
|--|--|
| In generale | L'evento assicurato deve essere notificato immediatamente per telefono all'assicuratore (numero: 044 283 38 32); occorre inoltre ottenere il suo consenso per eventuali misure di risoluzione del sinistro. In genere l'organizzazione e le misure di risoluzione del sinistro sono di competenza dell'assicuratore. |
| Danneggiamento / distruzione | <ul style="list-style-type: none"> • modulo di conferma di sinistro • ricevuta di acquisto dell'apparecchio danneggiato • preventivo dettagliato dei costi di riparazione |
| Furto | <ul style="list-style-type: none"> • modulo di conferma di sinistro • ricevuta di acquisto dell'apparecchio rubato • rapporto di polizia |
| Protezione sinistro per abuso chiamate in seguito a furto | <ul style="list-style-type: none"> • modulo di conferma di sinistro • rapporto di polizia • Comprova dell'avvenuta comunicazione (conteggio dettagliato del provider) del mese corrente e degli ultimi tre mesi antecedenti in caso di furto. |
| Estensione garanzia | <ul style="list-style-type: none"> • modulo di conferma di sinistro • ricevuta di acquisto dell'apparecchio danneggiato • preventivo dettagliato dei costi di riparazione • inoltro delle disposizioni originarie relative alla garanzia |
| Incaricato liquidazione sinistri | Allianz Global Assistance Claims Appliance Protection Hertistrasse 2 CH-8304 Wallisellen claims-ap@allianz-assistance.ch |